



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto*

PROPOSTA ITALIANA PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Sommario

Introduzione	2
1 – Impianti Eleggibili	3
2 – Emissioni consentite agli impianti eleggibili	3
3 – Penalità per le emissioni in eccesso	4
4 – Autorizzazione e modifiche dell'autorizzazione	5
5 – Monitoraggio, comunicazione, verifica, controllo.....	5
6 – Bancabilità	6
<i>Allegato I: Impianti italiani eleggibili ai sensi dell'Articolo 27 della Direttive ETS.....</i>	<i>7</i>
<i>Allegato II: Emissioni consentite nel periodo 2013 – 2020</i>	<i>8</i>
<i>Allegato III: Analisi comparativa dei costi - EU ETS vs Proposta italiana opt-out</i>	<i>9</i>
<i>Allegato IV: Decisione n. 35/2011 del Comitato ETS – Istituzione del Gruppo di Lavoro sull'Articolo 27.....</i>	<i>14</i>

Introduzione

La proposta italiana per l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE è stata strutturata con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per impianti di ridotte dimensioni attualmente coinvolti nel sistema ETS.

Per questo tipo di installazioni le ridotte dimensioni delle fonti e dei volumi di emissioni non sono sufficienti a rendere la gestione delle quote un incentivo efficace per il passaggio a tecnologie e processi produttivi più efficienti. Pertanto, la proposta italiana è stata elaborata assicurando il raggiungimento degli stessi obiettivi ambientali prescritti dalla direttiva 2003/87/CE attraverso l'adozione di misure equivalenti in linea con caratteristiche e funzionalità degli impianti di ridotte dimensioni.

La presente proposta è stata predisposta dal "*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*", Autorità Nazionale Competente per la direttiva ETS, insieme ai rappresentanti degli operatori (in particolare Confindustria e altre associazioni di settore) in un processo di consultazione avviato nel novembre 2011 con l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro sull'articolo 27 (vedi ***Allegato IV: Decisione n 35/2011 – Comitato ETS***). Tutte le versioni successive della proposta sono state fatte circolare per la consultazione tra i membri del Gruppo di Lavoro e discusse in incontri specifici tenuti dal Comitato ETS.

Nell'ambito di tale attività, il Comitato ETS ha, inoltre, condotto un'analisi comparativa dei costi con l'obiettivo di quantificare i costi annuali relativi all'inclusione dell'impianto nel sistema ETS rispetto ai costi che l'impianto dovrebbe sostenere nel caso in cui fosse applicato l'articolo 27 della direttiva ETS. L'analisi mostra che l'applicazione della proposta italiana di cui sopra potrebbe consentire agli operatori di risparmiare circa 13.000 euro su base annua per ciascun impianto (vedi ***Allegato III: Analisi comparativa dei costi***).

Le misure nazionali equivalenti ex articolo 27 della direttiva ETS saranno regolamentate in Italia attraverso una decisione dell'Autorità Nazionale Competente (Comitato ETS) inserita nel decreto legislativo utilizzato per il recepimento nella legislazione nazionale della direttiva 2009/29/CE.

L'approvazione di questa proposta da parte della Commissione Europea e la sua applicazione a livello nazionale potrebbe essere il punto di partenza per considerare misure nazionali di riduzione delle emissioni per gli impianti di sotto della soglia stabilita per l'inclusione nel sistema ETS.

La presente proposta tiene conto del riscontro ricevuto nel corso della riunione tra il Comitato ETS e la Commissione europea, tenutasi a Bruxelles il 15 marzo 2012.

1 – Impianti Eleggibili

1. Possono essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito Direttiva ETS), ai sensi dell'art. 27 della direttiva, gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione ETS ai sensi dell'art. 4 della direttiva e che rispettano le seguenti condizioni:
 - a) in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 presentano emissioni (gas ad effetto serra e attività incluse nell'Allegato I e II della direttiva ETS) verificate e comunicate al Comitato ETS inferiori a 25.000 tCO₂eq, escluse le emissioni da biomassa;
 - b) nel caso di impianti che svolgono l'attività "Combustione di carburanti..." di cui all'allegato I della direttiva, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW.
2. Possono essere esclusi anche gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.
3. Nel caso in cui, nel periodo 2013 – 2020, un impianto oggetto di opt-out emette più di 25.000 tCO₂eq., esso rientra nel campo di applicazione della direttiva e non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata all'Autorità Nazionale Competente.
4. Gli operatori degli impianti eleggibili possono richiedere l'esclusione dell'impianto dal campo di applicazione della direttiva ETS per la terza fase dell'ETS.

2 – Emissioni consentite agli impianti eleggibili

1. L'Autorità Nazionale Competente determina, per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite attraverso l'applicazione della medesima metodologia basata su parametri di riferimento e dati sulla produzione storica utilizzata nella determinazione delle quote da allocare agli impianti in ETS.

La metodologia sarà applicata come segue:

$$F_{inst}(k) = \sum_i [F_{sub}^i \times EF_{sub}^i(k)]$$

Dove:

$F_{inst}(k)$ = Allocazione Totale all'impianto per l'anno k

F_{sub}^i = Allocazione per sotto-impianto i sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione 2011/278/UE

$EF_{sub}^i(k)$ = Fattore carbon leakage per l'anno k, con $k = 2013, \dots, 2020$, per sotto-impianto i , sulla base della lista inclusa nella Decisione 2010/2/UE e aggiornata dalla Decisione 2011/745/UE

Si precisa che la presente proposta risulta coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020. Infatti, la proposta:

- *assicura che lo sforzo di riduzione delle emissioni degli impianti ai sensi dell'articolo 27 è paragonabile a quello richiesto agli impianti soggetti alla direttiva ETS;*
- *come indicato dalla direttiva ETS, mantiene la distinzione nel trattamento tra impianti che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e impianti che non sono esposti a tale rischio, imponendo a questi ultimi uno maggiore sforzo di riduzione.*

3 – Penalità per le emissioni in eccesso

1. Ciascun impianto oggetto di opt out può emettere annualmente gratuitamente una quantità di CO₂eq pari alle emissioni ad esso consentite. Per ciascuna tonnellata di emissioni di CO₂eq. in eccesso rispetto alle emissioni consentite il gestore dell'impianto corrisponde all'erario il prezzo medio della quota EUA nell'anno precedente.
2. Il prezzo medio sarà determinato ufficialmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, come fa attualmente per altri scopi, secondo una metodologia che quantifica il prezzo medio delle quote per l'anno_{n-1} come media ponderata dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA sulle principali borse di carbonio regolamentate operanti nell'Unione europea. La ponderazione prende a riferimento i volumi dei prodotti scambiati sulle diverse borse del carbonio.

$P_{y_{n-1}}$ = Media ponderata [(principale piattaforma europea 1, prodotto 1) y_{n-1} , (principale piattaforma europea 2, prodotto 2) y_{n-1} , (principale piattaforma europea 3, prodotto 3) y_{n-1} , (principale piattaforma europea 4, prodotto 4) y_{n-1}]

Dove:

$P_{y_{n-1}}$ = prezzo medio delle quote EUA nell'anno y_{n-1}

(*principale piattaforma europea x, prodotto y*) y_{n-1} : prodotto offerto presso una specifica piattaforma selezionata sulla base della sua rilevanza sul mercato in base al livello di liquidità nell'anno y_{n-1}

Attualmente, i mercati e i prodotti di riferimento sono:

- a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
- b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
- c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
- d) Bluenext, contratto EUA spot.

3. Il pagamento avviene su base biennale.

4 – Autorizzazione e modifiche dell'autorizzazione

1. L'Autorità Nazionale Competente rilascia a ciascun impianto opt-out una autorizzazione, semplificata rispetto a quella prevista per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva ETS, ma contenente gli elementi essenziali previsti dall'articolo 6 della direttiva ETS.
2. L'autorizzazione deve essere modificata nel caso di cambio di ragione sociale o proprietà dell'impianto, e nei seguenti casi:
 - a) aumento o diminuzione della capacità produttiva dell'impianto superiore al 20%;
 - b) modifiche di processo tali da comportare modifica della natura di esso e del tipo di prodotto in output (modifiche del PRODCOM, ad esempio).
3. La modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4(2), lettere a) e b) comporta un adeguamento delle emissioni autorizzate nell'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo.

5 – Monitoraggio, comunicazione, verifica, controllo

1. Le emissioni annuali sono verificate da un verificatore accreditato mediante verifica "fuori sito".
2. Nel caso in cui l'impianto oggetto di opt-out abbia emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, l'Autorità Nazionale Competente effettua essa stessa le verifiche.

3. Ogni anno un campione casuale costituito dal 5% degli impianti opt-out è assoggettato a verifica di parte terza in sito, a cura di un verificatore accreditato.
4. Saranno applicati i principi contenuti nel regolamento sul Monitoraggio e Comunicazione..
5. Gli impianti opt-out saranno sospesi dall'articolo 19 della direttiva ETS (Registri) e saranno iscritti in un apposito registro sotto il controllo del Comitato ETS.


6 – Bancabilità

1. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto oggetto di opt-out risultino inferiori alle emissioni consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto può aggiungere il surplus alle emissioni consentite per l'anno successive.

Allegato I: Impianti italiani eleggibili ai sensi dell'Articolo 27 della Direttive ETS

Settore ETS (Allegato I - Dir. ETS)	Impianti
Combustione di carburanti in impianti di PTN>20MW	221
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (tegole, mattoni, piastrelle..)	139
Fabbricazione di carta o cartoni	79
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi	11
Fabbricazione del vetro	8
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria)	7
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala	6
Produzione di calce	4
Produzione di gesso	1
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale	1
Produzione di alluminio secondario	1
Totale complessivo	478

Allegato II: Emissioni consentite nel periodo 2013 – 2020



Legenda

“EU ETS”: indica l’allocazione di quote ai sensi delle metodologie previste dalla Direttiva ETS (Decisione n.2011/278/UE e Decisione n.2010/2/UE).

“OPT-OUT ITA”: indica le emissioni consentite ai sensi della proposta italiana per l’applicazione dell’articolo 27 della Direttiva ETS, così come descritto precedentemente (articolo 2).

Allegato III: Analisi comparativa dei costi - EU ETS vs Proposta italiana opt-out

Premessa metodologica

La presente analisi è condotta in base a quanto previsto dalla legislazione europea e nazionale attualmente in vigore e dalla proposta di misure alternative per gli impianti ex-art.27 elaborata al 26/01/2012.

Per la definizione dell'onere di costi e procedure, l'analisi prende a riferimento un impianto tipo con le seguenti caratteristiche:

1. emissioni verificate pari a 25.000t/anno;
2. gestione mista (ovvero no completo outsourcing delle funzioni di gestione dell'EU ETS):
 - a. almeno una risorsa umana interna dedicata (seppure non esclusivamente) alla gestione dell'ETS
 - b. ricorso a consulenze legali/tecniche/trading per lo svolgimento di attività specifiche

Ai fini dell'analisi, si considerano:

1. **PROCEDURE AMMINISTRATIVE:** tutte le operazioni di gestione richieste a norma di legge di natura espressamente amministrativa e che non consente quindi scelta da parte dell'operatore;
2. **PROCEDURE DI COMPLIANCE:** tutte le operazioni di gestione finalizzate alla *compliance* con la normativa, ma che consentono una scelta da parte dell'operatore;
3. **COSTI INTERNI:** tutti i costi addizionali sostenuti dall'impianto per il rispetto della normativa:
 - a. costi di personale interno, quantificati in giornate/uomo e valorizzate ad un costo di 200€ a giornata considerando il possibile concorso di personale con diverso profilo professionale;
 - b. costi per l'acquisto di strumentazione, tecnologia, sistemi di controllo, etc. legati al rispetto della normativa, a fini di monitoraggio o per l'effettiva riduzione delle emissioni.

LA PRESENTE ANALISI NON PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI OVERHEAD COSTS.

4. **COSTI ESTERNI:** tutti i costi addizionali sostenuti dall'impianto per il ricorso a servizi esterni:
 - a. costi di consulenza, valorizzati a 500€ ad intervento per le consulenze legali, 1000€ ad intervento per le consulenze tecniche;
 - b. costi di verifica/certificazione;
 - c. costi di trading e per l'acquisto di quote.
5. **TARIFFE:** tutti i costi addizionali sostenuti dall'impianto per l'espletamento delle procedure amministrative:

- a. Autorità Nazionale Competente (Comitato ETS);
- b. Registro.

L'analisi cerca di calcolare i costi annui legati all'EU ETS o all'uscita da esso, di conseguenza il costo delle procedure cicliche (ogni 5 anni, per periodo di obbligo, etc.) è ripartito per gli anni di validità della procedura.

Ai fini dell'analisi, non si considerano:

1. **COSTI/RICAVI RELATIVI A TRANSAZIONI DI QUOTE:** tali costi/ricavi sono legati alle attività di trading delle quote di emissione e rappresentano una variabile non quantificabile ai fini della presente analisi;
2. **COSTI RELATIVI AL MANCATO VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO:** tali costi sono legati al mancato valore aggiunto per l'azienda derivante dall'utilizzo dell'addetto incaricato delle attività amministrative e di *compliance*.

Sulla base di queste ipotesi, l'analisi mostra che ciascun impianto opt-out beneficerebbe di una riduzione dei costi amministrativi di circa 13.000 euro/anno.

TIPO	PROCEDURE	EU ETS		PROPOSTA ITALIANA ART.27 - OPT-OUT		DELTA COSTI
		NOTE COSTI	IMPORTO	NOTE COSTI	IMPORTO	
AMMINISTRATIVA	<u>Richiesta autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra</u>	Costi considerati relativi a: - predisposizione di un piano di monitoraggio e relativa documentazione - consulenza esterna per piano di monitoraggio - validazione del piano di monitoraggio da parte di un verificatore accreditato	€ 1.924	Costi considerati relativi a: - predisposizione e invio all'ANC della documentazione per l'autorizzazione semplificata - consulenza esterna per piano di monitoraggio	€ 1.340	-€ 584
AMMINISTRATIVA	<u>Rinnovo autorizzazione ogni 5 anni</u>	Costi considerati relativi a: - convalida della nuova autorizzazione - tariffa all'autorità competente	€ 142	Costi considerati relativi a: - verifica dell'avvenuto rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente	€ 40	-€ 102
AMMINISTRATIVA	<u>Richiesta aggiornamento autorizzazione: anagrafica</u>	Costi considerati relativi a: - adeguamento anagrafico nel corso dell'anno - tariffa all'autorità competente	€ 363	I costi relativi alla comunicazione della variazione anagrafica da registrare su RENAPE sono inclusi nei costi relativi all'invio annuale della documentazione necessaria per la verifica annuale delle emissioni	N/A	-€ 363
AMMINISTRATIVA	<u>Richiesta aggiornamento autorizzazione: modifiche al funzionamento dell'impianto</u>	Costi considerati relativi a: - modifiche sulla banca dati AGES - consulenze tecniche	€ 2.106	Costi considerati relativi a: - notifica delle variazioni per annotazione su registro RENAPE - eventuale intervento di consulenza tecnica - verifica aggiornamento autorizzazione avvenuto	€ 1.400	-€ 706

AMMINISTRATIVA	<u>Richiesta aggiornamento autorizzazione: ampliamenti con incremento e/o assegnazione ex novo di quote</u>	Costi considerati relativi a: - modifiche sulla banca dati AGES - consulenze tecniche	€ 3.932	Costi considerati relativi a: - notifica delle variazioni per annotazione su registro RENAPE - eventuale intervento di consulenza tecnica - verifica aggiornamento autorizzazione avventuro	€ 1.400	-€ 2.532
AMMINISTRATIVA	<u>Richiesta aggiornamento autorizzazione: decremento della capacità</u>	Costi considerati relativi a: - modifiche sulla banca dati AGES - consulenze tecniche	€ 2.100	Costi considerati relativi a: - notifica delle variazioni per annotazione su registro RENAPE - eventuale intervento di consulenza tecnica - verifica aggiornamento autorizzazione avventuro	€ 1.400	-€ 700
AMMINISTRATIVA	<u>Richiesta aggiornamento autorizzazione: modifiche al piano di monitoraggio e/o autorizzazione piano di monitoraggio nuovo entrante</u>	Costi considerati relativi a: - modifiche sulla banca dati AGES - consulenze tecniche	€ 3.013	Tali costi non permangono, in quanto strettamente connessi all'inclusione dell'impianto nel EU ETS	N/A	-€ 3.013
AMMINISTRATIVA	<u>Adempimenti necessari per l'acquisizione assegnazione quote a titolo gratuito</u>	Costi considerati relativi a: - eventuali raccolte dati - consulenze tecniche - certificazione esterna	€ 1.135	Costi considerati relativi a: - eventuali raccolte dati - consulenze tecniche - certificazione esterna	€ 900	-€ 235
COMPLIANCE	<u>Iscrizione al Registro comunitario delle Emissioni e apertura di un conto</u>	Costi considerati relativi a: - svolgimento adempimenti necessari - consulenze tecniche/amministrative - eventuale tariffa di registrazione	€ 2.500	Tali costi non permangono, in quanto strettamente connessi all'inclusione dell'impianto nel EU ETS	N/A	-€ 2.500

COMPLIANCE	<u>Rilascio quote</u>		€ -	Tali costi non permangono, in quanto strettamente connessi all'assegnazione di quote EUA.	N/A	N/A
COMPLIANCE	<u>Restituzione quote</u>	Costi considerati relativi a: - operazione di restituzione delle quote	€ 200	Tali costi non permangono, in quanto strettamente connessi all'assegnazione di quote EUA.	N/A	-€ 200
COMPLIANCE	<u>Conversione quote vintage e offset in quote valide per il periodo di obbligo in corso</u>	Costi considerati relativi a: - operazione di verifica dell'avvenuta conversione da parte dell'ANC delle quote vintage e offset in quote valide per il periodo di obbligo in corso	€ 200	Tali costi non permangono, in quanto strettamente connessi all'assegnazione di quote EUA.	N/A	-€ 200
COMPLIANCE	<u>Elaborazione ed invio comunicazione annuale delle emissioni</u>	Costi considerati relativi a: - elaborazione ed invio della comunicazione annuale delle emissioni - eventuali costi di consulenza legale/amministrativa	€ 3.000	Costi considerati relativi a: - elaborazione ed invio della comunicazione annuale dei consumi energetici - autodichiarazione di non avvenute modifiche d'impianto - eventuali costi di consulenza legale/amministrativa - eventuali costi del verificatore inviato da RENAPE al 5% degli impianti su base annua	€ 1.025	-€ 1.975
TOTALE COMPLESSIVO			€ 20.615	TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.505	-€ 13.110

Allegato IV: Decisione n. 35/2011 del Comitato ETS – Istituzione del Gruppo di Lavoro sull'Articolo 27

DEL/ANC/35/2011

5.7 NOV. 2011



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 35/2011

ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO "PICCOLI EMETTITORI" PER L'ELABORAZIONE DELLE "MISURE EQUIVALENTI" PREVISTE DALL'ARTICOLO 27 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE.

VISTO il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 8, comma 6 il quale prevede la possibilità di istituire gruppi di lavoro del Comitato con la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del medesimo decreto legislativo;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e in particolare l'articolo 27, il quale prevede fra l'altro che gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario di scambio dei diritti di emissione (ETS) gli impianti di ridotte dimensioni, a condizione che ai medesimi impianti vengano applicate misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni;

VALUTATA positivamente la possibilità di escludere gli impianti di ridotte dimensioni dal sistema ETS, al fine di assicurare ai medesimi semplificazioni amministrative e gestionali nell'applicazione delle misure nazionali di cui al punto precedente;

CONSIDERATE le richieste e le proposte avanzate da CONFINDUSTRIA in materia;

VISTO il verbale della riunione del Consiglio direttivo del 25.10.2011, in cui è approvata la costituzione del gruppo di lavoro;

DELIBERA

**Articolo 1
(Istituzione del gruppo di lavoro)**

1. Ai sensi del comma 6, articolo 8, del decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i. è istituito presso questo Comitato un Gruppo di lavoro avente il compito di verificare le possibilità di applicazione in Italia delle "misure nazionali equivalenti" previste dall'articolo 27 della direttiva

2003/87/CE nonché, se del caso, di procedere all'elaborazione di una proposta specifica in materia, in accordo con le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni interessate al sistema di scambio europeo delle quote di CO2 in (ETS).

2. Il Consiglio direttivo esamina le proposte elaborate dal gruppo di lavoro e ne valuta il successivo invio alla Commissione europea, ai fini dell'ulteriore iter di approvazione di esse.

Articolo 2

(composizione e funzionamento del gruppo di lavoro)

1. Il Gruppo di lavoro del Comitato è composto da:
 - a) dr. Massimo Borde, del Consiglio direttivo, che ne assicura il coordinamento;
 - b) dr. Sava Succi in rappresentanza del Ministero dell'ambiente tutela del territorio e del mare;
 - c) dr. Mauro Melloni e dr. Antonio Bartoloni, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;
 - d) un rappresentante di CONFINDUSTRIA;
 - e) un rappresentante di RETEIMPRESE ITALIA;
 - f) un rappresentante di CISPES/FEDERUNITA'
2. Al fine di non appesantire ulteriormente il carico di lavoro attualmente gravante sulla Segreteria tecnica del Comitato, il Gruppo di lavoro potrà avvalersi del supporto tecnico di personale reso disponibile da GSE, per tutti gli aspetti di analisi, studi e report statistici che dovessero rendersi necessari ad una migliore elaborazione delle proposte. A questo scopo il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante di GSE.
3. Il termine delle attività e la predisposizione delle proposte di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono essere rese disponibili al Consiglio direttivo entro il 31 gennaio 2012.

27 NOV. 2011

Il Presidente
Corrado Clini

[Handwritten mark]